

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori JODICE, PICCHIOTTI e PAPALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1964

#### Soppressione del ruolo aiutanti ufficiali giudiziari ed inquadramento degli stessi nel ruolo degli ufficiali giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — L'accluso disegno di legge mira a soddisfare una esigenza divenuta ormai indilazionabile, non essendo più oltre possibile tollerare che fra la categoria degli ufficiali giudiziari e quella degli aiutanti ufficiali giudiziari, entrambe adibite all'espletamento di mansioni estremamente delicate, si mantenga quello stato di attrito e di reciproca malevolenza che, nelle passate legislature, venne autorevolmente e più volte denunciata dagli onorevoli Sottosegretari e Ministri di grazia e giustizia e che, a lungo andare, è destinata ad influire negativamente sull'andamento stesso dei servizi.

La categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari fu istituita con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per ovviare alla gravissima situazione provocata dal fatto che gli ufficiali giudiziari, non potendo personalmente compiere determinati atti del loro ufficio, si avvalevano dei propri amanuensi, che veniva-

no qualificati « commessi autorizzati » ma che, in effetti, erano persone fuori dal quadro dell'ordinamento e non avevano perciò alcuna responsabilità. Ma il paradosso era nel contenuto del soppresso testo organico dell'Ordinamento del predetto personale, in quanto che, (regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271), con l'articolo 92, i « commessi autorizzati » venivano investiti di tutti i poteri demandati dalla legge agli ufficiali giudiziari, divenendo così veri e propri sostituti dell'ufficiale giudiziario, esplicandone tutti i servizi senza percepire tutti i diritti relativi agli atti compiuti.

Non fa meraviglia che in siffatta situazione gli amanuensi o commessi autorizzati cominciassero a muovere continue lagnanze per l'irrisorio trattamento economico ad essi corrisposto dagli ufficiali giudiziari allorchè venivano comandati a sostituirli nelle notificazioni degli atti, dato che i diritti venivano incassati integralmente da

essi ufficiali giudiziari. Sicchè al legislatore parve opportuno intervenire per apportare ordine e legalità in un settore così vitale per l'amministrazione della giustizia.

Venne così emanata la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, con la quale i commessi autorizzati assunsero la qualifica di aiutanti ufficiali giudiziari. L'articolo 154 della legge stessa, infatti, espressamente stabilì che essi « *coadiuvano l'ufficiale giudiziario nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e nell'assistenza alle udienze* ». E che « *sono anche adibiti ai lavori interni di ufficio* ».

Tale legge 18 ottobre 1951, n. 1128, venne modificata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, ed adeguata alle esigenze venutesi a determinare col decorso degli anni, al fine di regolarizzare e rendere più efficiente l'espletamento dei servizi nei vari uffici, nonchè per il necessario coordinamento con le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, concernenti la delega al Governo di apportare le modifiche rese necessarie dopo l'applicazione della predetta legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e a norma dell'articolo 6 della legge delegante 27 febbraio 1958, n. 162.

Appare chiaro che le leggi predette snaturano le funzioni di istituto degli ufficiali giudiziari, regolarizzate e specificate dettagliatamente dai codici. Infatti, gli aiutanti ufficiali giudiziari vennero chiamati, con le leggi 18 ottobre 1951 e 15 dicembre 1959 a coadiuvare l'ufficiale giudiziario nello svolgimento delle mansioni espressamente determinate dalle leggi stesse, mentre il lavoro interno di ufficio aveva carattere complementare, tale ad ogni modo da non poter assurgere a funzione unica ed esclusiva dell'aiutante.

Senonchè, queste leggi non conseguirono affatto gli scopi che si erano prefisse e l'attrito — che prima era tra ufficiali giudiziari e commessi autorizzati — si trasformò in un più grave contrasto tra gli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto i primi volevano ad ogni costo impedire che i loro proventi subissero una

qualsiasi falcidia mentre i secondi intendevano realizzare quei vantaggi morali e materiali che le nuove leggi ad essi indubbiamente assicuravano.

In questo conflitto di interessi gli aiutanti, come categoria subordinata, erano fatalmente destinati a soccombere ed accadde, quindi, che nell'intento di annullare o, quanto meno, di limitare i benefici delle predette leggi, un gran numero di aiutanti venne sottratto al servizio esterno delle notifiche e fu adibito esclusivamente ai lavori interni di ufficio, determinando così uno stato di cose sul quale lo stesso Ministro di grazia e giustizia non mancò di richiamare la attenzione dei Presidenti delle varie Corti d'Appello e dei Tribunali. Infatti con circolare n. 14453/06/1 del 15 marzo 1954, il Ministro del tempo, dopo aver riconosciuto che le reiterate ed insistenti lamentele sollevate dagli aiutanti ufficiali giudiziari erano « in gran parte giustificate », invitò i capi degli uffici giudiziari ad impartire opportune disposizioni agli ufficiali giudiziari dirigenti per una più equa e radicale distribuzione del lavoro tra le due categorie degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, in modo « *da contemperare le esigenze degli uni e degli altri, senza dannose e ingiuste sperequazioni — tra l'altro — contrarie anche alla lettera e allo spirito dell'articolo 154 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, tramutata poi con l'articolo 165 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229* », rimasta sostanzialmente immutata anche con le successive modificazioni.

Una migliore più autorevole interpretazione della norma dettata dall'ex articolo 154 tramutato nell'articolo 165 dell'Ordinamento vigente, non si sarebbe potuto certo avere e, tuttavia, nonostante il diretto intervento del Ministro del tempo e nonostante che con altra circolare n. 20530/06/07 del 24 gennaio 1957 fosse ribadito il principio che ai lavori interni di ufficio si dovessero adibire aiutanti in numero « strettamente necessario », la situazione non ha mai subito alcuna sostanziale modificazione, nemmeno quando si è dovuto far fronte alle temporanee ma accresciute esigenze degli uffici unici in dipendenza dell'entrata in vi-

gore delle nuove leggi 19 dicembre 1956, n. 1442; 15 dicembre 1959, n. 1229, e 11 giugno 1962, n. 546.

Non è qui il caso di rifare la storia del lungo e travagliato iter parlamentare delle predette leggi 1442, 1229 e 546 ma, affinché gli onorevoli colleghi abbiano la possibilità di formarsi una visione esatta delle cose e di valutare il clima che si era creato, ritengo opportuno precisare che la causa principale del dissidio fra le due categorie era rappresentata dai protesti cambiari.

Gli aiutanti denunciavano che gli ufficiali giudiziari avvalendosi di persone estranee al servizio, violavano la legge e chiedevano che, in determinate circostanze, come nel caso del temporaneo impedimento dell'ufficiale giudiziario, essi soltanto fossero abilitati alla elevazione dei protesti.

Gli ufficiali giudiziari, a loro volta, facevano osservare che, accogliendosi la rivendicazione degli aiutanti, questi venivano ad essere di fatto investiti delle funzioni di ufficiali giudiziari, con conseguente grave lesione del principio gerarchico; ed osservavano poi che l'accoglimento della rivendicazione degli aiutanti si sarebbe tradotto in una sostanziale modifica della speciale legge cambiaria, sicchè ritenevano che la discussione del disegno di legge dovesse essere rinviata, o, quanto meno, che si accantonasse la questione dei protesti cambiari per essere trattata in sede di revisione della predetta legge cambiaria. La manovra, però, non servì allo scopo che si erano prefissi gli ufficiali giudiziari perchè le competenti Commissioni legislative del Senato, prima, e della Camera dei deputati, poi, investite del disegno di legge in sede deliberante, respinsero alla quasi unanimità le richieste degli ufficiali giudiziari.

Tra gli altri: l'ex Guardasigilli, senatore Azara, nella seduta del 27 aprile 1956 (*Atti della 2ª Commissione del Senato 1956, pagina 408*) sostenne la necessità che il disegno di legge venisse approvato senza indugio nel testo presentato dal Governo e aggiunse che, ove ciò non fosse avvenuto, si sarebbe certamente snaturato lo spirito della legge « favorendo il prepotere degli ufficiali giudiziari ». « *L'ufficio unico, aggiun-*

*geva il senatore Azara, si faccia ma in modo che si tronchi una buona volta il sistema oggi usato dagli ufficiali giudiziari di affidare a persone estranee, che non offrono alcuna garanzia, atti importantissimi e delicati* ».

A sua volta: il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, onorevole Scalfaro, nella seduta del 30 novembre 1956, chiese l'immediata e integrale approvazione del disegno di legge perchè « *qualsiasi rinvio in una questione così delicata costituirebbe soltanto un punto a favore non dico di tutti gli ufficiali giudiziari, ma certo di quelli che non si sono comportati degnamente* ». (*Atti della III Commissione alla Camera dei deputati, 1956, pag. 559*).

Le successive leggine, tese a portare snellimento e coordinamento con le norme e decreti vigenti, nonché efficienza nei servizi, non valsero a portare sostanziali modifiche per dare garanzia di funzionalità a servizi tanto delicati per il buon funzionamento degli uffici giudiziari.

Gli onorevoli colleghi sono ora in grado di valutare appieno la asprezza del conflitto che era sorto, e che tuttora esiste, fra le due categorie e possono altresì rendersi conto che gli aiutanti, con l'accoglimento delle loro principali rivendicazioni, avevano motivo di essere pienamente soddisfatti. Il che non poteva certamente dirsi degli ufficiali giudiziari, i quali, infatti, riuscirono a porre in essere alcuni espedienti, rivolti ad eludere le leggi o, quanto meno, a ridurre al minimo le paventate conseguenze. Nelle sedi maggiori, così, non solo vennero restituiti al servizio esterno gli aiutanti, in conseguenza delle accresciute esigenze del servizio, ma altri vennero assorbiti dalle stesse zone esterne, cosicchè si impedì ai rimanenti aiutanti, di espletare il servizio dei protesti.

Altra grave lacuna è rappresentata dalla legge 15 dicembre 1959, n. 1229, che con l'articolo 33 limita ai soli uffici unici l'applicazione degli aiutanti al compimento degli atti di pretesto, danneggiando inequivocabilmente gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti alle Preture, e favorendo invece il prepotere degli ufficiali giudiziari che, pur di

danneggiare i dipendenti e subordinati aiutanti, scelgono a loro piacimento e a preferenza quel personale estraneo ai servizi che proprio la legge in parola aveva voluto eliminare; ed è ipotizzabile che gli ufficiali giudiziari facciano ciò per la limitazione prevista dai predetti decreti dei quali i capi degli uffici sono tenuti ad avvalersi, in applicazione del sopra richiamato articolo 33.

Da questi fatti derivano un clima di terrore ed una situazione di estrema tensione, che non torna certo a vantaggio del buon andamento dei servizi e che impongono di affrontare la situazione con ogni urgenza e di risolverla in termini radicali. Il che sembra che si possa conseguire soltanto con la unificazione delle due categorie, sanzionando con la legge una situazione che esiste già di fatto e in virtù della quale le funzioni dell'aiutante ufficiale giudiziario sono andate gradatamente confondendosi con quelle dell'ufficiale giudiziario.

Accade, infatti, che gli aiutanti sono obbligati a compiere atti che la legge attribuisce esclusivamente alla competenza degli ufficiali giudiziari.

Così ad esempio l'articolo 87 della legge del 1951, modificato dall'articolo 104 della legge 15 dicembre 1959 e confermato con l'articolo 4 della legge 11 giugno 1962, numero 546, vuole che l'aiutante riceva le richieste soltanto quando l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario, mentre gli articoli 111 e 165 della legge 15 dicembre 1959, numero 1229, vogliono che le copie degli atti pubblici per la notifica debbono essere fatte soltanto dagli ufficiali giudiziari.

Pur non essendo possibile sapere ciò che succede in tutte le sedi giudiziarie, tuttavia le lagnanze degli aiutanti, in questa materia, fanno supporre che le incombenze degli ufficiali giudiziari vengono demandate agli aiutanti. Ma non è tutto! Alcuni aiutanti di grandi sedi sono addetti all'Ufficio di esecuzione, là dove l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442, ha ribadito l'assoluto divieto di adibire gli aiutanti agli uffici di esecuzione, confermando in tal modo che « tutto ciò che attiene agli atti di esecuzione rientra nelle esclusive attribuzioni degli ufficiali giudiziari, i quali non possono in detta

*materia avvalersi di alcuna prestazione degli aiutanti senza violare la legge » (Circolare ministeriale n. 14453/06/1 del 15 marzo 1954).*

Siamo, dunque, in presenza di una sistematica violazione di legge, e ciò accade perchè gli ufficiali giudiziari vogliono mantenere una situazione che, come abbiamo già ricordato, fu autorevolmente ed energicamente denunciata in Parlamento dallo stesso Sottosegretario di Stato onorevole Scalfaro e dall'ex Guardasigilli senatore Azara e che il senatore Magliano, nella sua relazione sul bilancio della giustizia del 1956, definì « situazione di privilegio con lo sfruttamento dei minori funzionari ».

Innumerevoli, sono stati, gli interventi di onorevoli colleghi, nelle passate legislature, tutti tesi ad eliminare i lamentati inconvenienti. Il presente disegno di legge intende perseguire lo stesso scopo.

Ciò premesso, appare chiaro che, nei casi sopra denunciati e nonostante i tassativi divieti della legge, gli aiutanti agiscono come ufficiali giudiziari veri e propri, e non vi è motivo per mantenere una situazione che, oltre a violare la legge, urta anche il senso morale, in quanto rende possibile l'acquisizione, da parte degli ufficiali giudiziari, di proventi relativi ad una attività svolta dagli aiutanti ufficiali giudiziari.

Si aggiunga che, talvolta è la legge stessa ad attribuire agli aiutanti ufficiali giudiziari le funzioni degli ufficiali giudiziari. Vedasi a tal riguardo l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442, che, modificato l'articolo 33 dell'Ordinamento vigente, ha espressamente abilitato gli aiutanti alla elevazione dei protesti cambiari; e, soprattutto, vedasi l'articolo 32 dell'Ordinamento medesimo, per il quale, quando per un qualsiasi motivo l'ufficio è privo dell'ufficiale giudiziario, l'aiutante è chiamato a sostituirlo in tutto e per tutto, anche per gli atti di esecuzione.

È qui il caso di sottolineare il fatto esistente rappresentato dalla continua destinazione di aiutanti in sostituzione di ufficiali giudiziari anche in sedi importantissime.

Sarà bene, inoltre, che gli onorevoli colleghi sappiano che, gli aiutanti Ufficiali giudiziari, dopo ottenuta l'abilitazione a ele-

vare protesti cambiari, sottoscrivono il relativo verbale in proprio, e non nel nome dell'ufficiale giudiziario. E non si potrebbe fare altrimenti, perchè l'atto di protesto in sé e per sé e per le norme di legge che lo regolano, non può essere scisso dalla presentazione e dalla elevazione protestuale. È importante rilevare però, che la voce dei diritti del protesto, elevato dall'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 90 oppure lire 150 a seconda che l'importo dell'effetto cambiario protestato sia inferiore oppure superiore alle lire 20.000 è devoluto all'ufficiale giudiziario, mentre al materiale esecutore, lo aiutante, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'accesso, sono devolute lire 30 per ogni titolo protestato, qualunque sia lo importo. Ma il paradosso è rappresentato dal fatto che l'importo delle 30 lire concorrono, nella loro totalità, alla formazione dello stipendio minimo garantito dallo Stato all'aiutante.

Con questo sistema che ha un chiaro carattere di sfruttamento della categoria subordinata, si è creduto di salvaguardare la funzione propria dell'ufficiale giudiziario, ignorando però che ciò non può essere ulteriormente convalidato dal legislatore.

È, poi, necessario far rilevare agli onorevoli colleghi che il soppresso ordinamento (regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271), con l'articolo 92 stabiliva la facoltà degli ufficiali giudiziari di avvalersi per tutti gli atti di esecuzione e protesti dell'opera dei loro commessi autorizzati, anche quando il loro impedimento era semplicemente temporaneo. Con quella legge, quindi, i semplici commessi autorizzati, venivano investiti dei più ampi poteri stabiliti dalla legge per gli ufficiali giudiziari.

Pertanto, sarebbe inopportuno, oggi, parlare di impreparazione di questi elementi che per la quasi totalità provengono dal soppresso ruolo dei commessi autorizzati. La loro pratica costituisce una valida garanzia all'espletamento delle delicatissime funzioni e mansioni che con l'approvazione della presente legge verrebbero ad essi affidate.

Insomma, se gli aiutanti ufficiali giudiziari svolgono, di fatto e di diritto, man-

sioni che sono proprio degli ufficiali giudiziari e talvolta li sostituiscono addirittura, perchè deve perpetuarsi una finzione e non si attribuisce agli aiutanti la qualifica stessa di ufficiali giudiziari? Si porrebbe senza altro fine ad un dualismo così nocivo agli interessi del servizio, il quale avrebbe poi tutto da guadagnare dal fatto che, ad acquistare la qualifica di ufficiali giudiziari e ad esercitare le relative funzioni, sarebbero chiamati gli aiutanti che possiedono un quinquennio di pratica e possono perciò fornire i più ampi requisiti di capacità e di rendimento, innegabilmente superiore, per la loro pratica, sì da inserirli immediatamente negli uffici più bisognevoli di personale specializzato, mentre per la maggior parte farebbero ingresso nella qualifica superiore quegli aiutanti che, provenendo dalla soppressa categoria dei commessi autorizzati, avrebbero una pratica confortata da oltre un ventennio di servizio.

D'altra parte, l'unificazione delle due categorie trova un autorevole e decisivo precedente nella legge 24 dicembre 1949, con la quale venne soppresso il ruolo di gruppo « C » degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e venne disposto il passaggio di detti aiutanti nel ruolo di gruppo « B » dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie. Che anzi, nelle sue parti essenziali, l'accluso disegno di legge non fa che riprodurre, opportunamente adattandole e modificandole, le norme della predetta legge 24 dicembre 1949, n. 983, il che permette di affermare che il presente disegno di legge non è portatore di innovazioni audaci. Esso vuole, invece, eliminare una situazione di grave disagio e di estrema tensione, che è la conseguenza del clima di pesantezza, di poca sicurezza, di malumore, che si è andato creando in molti uffici unici o che può essere causa di irreparabile disservizio.

Tali essendo i nostri proponenti, noi confidiamo nel benevole accoglimento dell'accluso disegno di legge, il cui articolo 1 sopprime il ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari, e, allo scopo di assicurare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, isti-

tuisce il ruolo transitorio degli aiutanti stessi.

L'articolo 2 dispone l'immediato collocamento nel ruolo degli ufficiali giudiziari di quegli aiutanti che siano in possesso del diploma di scuola media superiore (vedi articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983), mentre l'articolo 3 stabilisce le modalità dell'inquadramento, le quali sono quelle stabilite dalla legge 5 giugno 1951, n. 376 (attuazione degli ex ruoli aggiunti), ne regola le norme, concedendo le più ampie garanzie di capacità, condotta e attitudini, non sempre registrabili e praticamente valutabili fra i candidati nei pubblici concorsi.

L'articolo 4 dispone, per gli aiutanti sforniti del titolo di studio di scuola media superiore o titolo equipollente, il loro inquadramento nel ruolo degli ufficiali giudiziari dopo cinque anni di servizio nella categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari (vedi articolo 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983), ridotti a tre per gli ex combattenti e categorie assimilate.

Con l'articolo 5 si è fatta salva la facoltà di ricorrere nei termini delle leggi vigenti, avverso le dichiarazioni di inidoneità, trattandosi di legge la quale intende concedere uno sviluppo di carriera che non può essere negato.

Gli articoli 6 e 7 delegano il Ministro per la grazia e giustizia ad apportare le necessarie variazioni numeriche alla vigente tabella organica degli ufficiali giudiziari, trasferendo nella categoria impiegatizia quegli aiutanti che restino comunque fuori dal ruolo degli ufficiali giudiziari, stabilendo per essi la conservazione, a titolo di assegno personale, della differenza tra la vecchia e la nuova retribuzione, in conformità di una norma che è divenuta di uso costante (vedi, a tal riguardo, anche l'articolo 7 della legge di attuazione dei ruoli speciali transitori 5 giugno 1951, n. 376).

Crediamo che migliore soluzione non potrebbe trovarsi per gli aiutanti che non vengano inquadrati nel ruolo degli ufficiali giudiziari, avuto riguardo soprattutto alla duplice circostanza che attualmente, moltissimi aiutanti svolgono di fatto mansioni impiegatizie.

L'articolo 8 sancisce la regolamentazione dei gradi in corrispondenza alle nuove esigenze di inquadramento e, avuto riguardo alla soppressione del ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari ed alle vacanze disponibili nei gradi superiori, in sostanza, riporta le norme che sono già sancite dalle attuali disposizioni di legge estese ad altri ruoli del personale nei settori diversi (vedasi legge 6 marzo 1958, n. 199).

L'articolo 9 è una conseguenza dell'articolo 1 e dispone il divieto, d'altra parte logico, di nuove assunzioni sia mediante pubblici concorsi, sia mediante nomine che, alcune disposizioni precedenti avevano sancito.

L'articolo 10, dispone la validità ad ogni effetto di legge del riscatto del servizio prestato come aiutante ufficiale giudiziario anteriormente all'inquadramento nel ruolo ufficiali giudiziari, rimanendo ferma la facoltà di riscatto da parte di coloro che provenivano dalla categoria commessi autorizzati.

L'articolo 11 concede agli aiutanti la facoltà di chiedere il collocamento a riposo ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53, mentre l'articolo 12 provvede al coordinamento delle norme della nuova legge con quelle del vecchio ordinamento, e delega il Governo ad apportare le opportune modifiche.

L'articolo 13 indica la copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della nuova legge.

L'articolo 14 infine, ne stabilisce la pubblicazione e la entrata in vigore come legge dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari, istituito con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, modificato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e con legge 11 giugno 1962, n. 546, è soppresso ed è trasformato in un ruolo transitorio nel quale sono collocati gli aiutanti ufficiali giudiziari in servizio alla data di pubblicazione della presente legge.

**Art. 2.**

Gli aiutanti ufficiali giudiziari, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla categorie di concetto dei dipendenti statali, possono, entro sei mesi dalla data predetta, fare istanza per l'inquadramento nel ruolo degli ufficiali giudiziari.

Al predetto titolo di studio supplisce l'esplicazione delle funzioni di ufficiale giudiziario a sensi dell'articolo 32 delle leggi 18 ottobre 1951, n. 1128, e del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229.

**Art. 3.**

L'inquadramento degli aiutanti ufficiali giudiziari nel ruolo degli ufficiali giudiziari è disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Il giudizio di idoneità è espresso dalla Commissione di vigilanza e disciplina presso la Corte d'appello da cui dipende l'ufficio nel quale l'aiutante ufficiale giudiziario presta servizio alla data di entrata in vigore, della presente legge.

La suddetta Commissione si pronuncerà sulla sussistenza dei requisiti di capacità, condotta e attitudini dell'aspirante, rilevandole:

a) dalle note di qualifica ottenute nel periodo di permanenza nel ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari, sempre che l'interessato abbia conseguito — nell'ultimo biennio — la qualifica non inferiore a « buono »;

b) dalle note informative redatte dal Magistrato capo dell'ufficio sull'esplicazione dei servizi in applicazioni o supplenze in uffici e sedi diverse alle quali sia stato adde-  
detto l'aspirante. Oltre che di tali note si dovrà altresì tenere conto delle designazioni ottenute dall'aspirante ai sensi dell'articolo 92 del soppresso regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, nel periodo di appartenenza alla soppressa qualifica di Commesso autorizzato.

Le note informative di cui alla lettera b) possono essere indicate o fornite mediante fogli o notizie dell'aspirante stesso.

Per gli aiutanti ufficiali giudiziari che alla data di entrata in vigore della presente non abbiano raggiunto l'anno di servizio, per gli aiutanti ufficiali giudiziari per i quali, per qualsiasi ragione non si fossero potute compilare le note di qualifica, o queste non avessero raggiunto la qualificazione non inferiore a « buono », il parere è dato dal Magistrato capo dell'ufficio, dal quale l'aspirante dipende. In questa ultima ipotesi il Magistrato capo dell'ufficio valuterà le eventuali possibilità di ravvedimento dell'aspirante.

Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento in ruolo ne dà comunicazione scritta, indicandone i motivi, all'interessato che ha diritto a ricorso nei modi e termini di legge.

Alla costituzione della commissione prevista dal primo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro.

#### Art. 4.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari che non sono in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione nella carriera di concetto dei dipendenti statali, possono, dopo cinque anni di servizio nella categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari, fare istanza per ottenere l'inquadramento nel ruolo degli ufficiali giudiziari, osservandosi a tal riguardo le norme e le modalità prescritte nel precedente articolo 3.

Il periodo di servizio indicato nel precedente comma è ridotto ad anni tre per gli



ex combattenti, orfani di guerra, partigiani combattenti e, per coloro che comunque appartengono a categorie cui sono stati estesi benefici spettanti agli ex combattenti e per le assunzioni nei pubblici impieghi.

L'istanza per l'inquadramento nel ruolo degli ufficiali giudiziari deve essere presentata entro sei mesi dalla data di compimento del periodo di servizio richiesto, o, qualora detto periodo sia già compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 5.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari il cui ricorso, previsto nel penultimo comma dell'articolo 3, venga respinto, rimarranno nel ruolo transitorio di cui all'articolo 1 con le funzioni, attribuzioni, nonchè col diritto al normale sviluppo di carriera del gruppo « C » sino al completo esaurimento del detto ruolo transitorio.

#### Art. 6.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno apportate alle tabelle organiche degli ufficiali giudiziari, di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1962, n. 546, le variazioni che si renderanno necessarie in dipendenza dell'inquadramento degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Tutti gli aiutanti ufficiali giudiziari così nominati prendono posto nei gradi dopo l'ultimo ufficiale giudiziario secondo l'ordine della graduatoria attribuito loro dalla nuova qualifica.

#### Art. 7.

Agli effetti della successiva promozione ai gradi IX e X del gruppo « B », si tiene conto del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari per due terzi.

L'eventuale retribuzione superiore goduta ai sensi dell'articolo 30 della legge 11 giugno 1962, n. 546, è conservata a titolo di assegno personale utile ai fini del trattamento di quiescenza, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio.

## Art. 8.

Il ruolo degli ufficiali giudiziari nei gradi IX, X, XI, è man mano aumentato in corrispondenza di tanti posti quanti sono quelli che si verificano con la graduale soppressione del ruolo transitorio degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Il ruolo di grado XI degli ufficiali giudiziari è, inoltre, aumentato di tanti posti quanti sono quelli attualmente vacanti e disponibili nel grado XIII del soppresso ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari.

I posti che risulteranno vacanti dopo esaurito il ruolo provvisorio, sono assorbiti nel ruolo degli ufficiali giudiziari (gradi IX, X, XI).

Tuttavia le vacanze che si verificheranno nel grado XIII del ruolo transitorio degli aiutanti ufficiali giudiziari per effetto di promozione o di altra causa andranno in aumento del grado XI del ruolo ufficiali giudiziari appena si verifichino.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio, è valido il servizio prestato nella categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari.

## Art. 9.

Sono vietate nuove assunzioni nel ruolo transitorio degli aiutanti ufficiali giudiziari sia mediante pubblici concorsi, sia mediante nomine in base alle precedenti disposizioni di legge che le autorizzano.

## Art. 10.

Il servizio prestato dagli aiutanti ufficiali giudiziari anteriormente all'inquadramento nel ruolo degli ufficiali giudiziari è valido ad ogni effetto di legge, mentre per gli aiutanti ufficiali giudiziari provenienti dalla categoria « Commessi autorizzati », rimane ferma la facoltà di riscatto di cui all'articolo 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380.

## Art. 11.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari hanno facoltà di chiedere, entro 180 giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo secondo le norme stabilite dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Art. 12.

Il Governo è delegato ad apportare all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le modificazioni che si renderanno necessarie per adeguare e coordinare le norme dell'ordinamento medesimo con quelle della presente legge.

Art. 13.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, provvedendosi alla copertura della relativa spesa con una quota delle maggiori entrate da portarsi in variazione al bilancio del corrente esercizio finanziario o in difetto con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.